



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 27/04/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore
CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice

in data 27/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 394/2022 depositato il 20/01/2022

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo

elettivamente domiciliato presso dp.viterbo@pce.agenziaentrate.it

contro

Ag.entrate - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Franco Romagnoli - RMGFNC42E04H501H

Difeso da

Giovanni Alduino Ventimiglia - VNTGNN73A10C351J

ed elettivamente domiciliato presso alduino@pec.alduno.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 6402/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 33 e pubblicata il 27/05/2021

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190131904940 TRIBUTI

a seguito di discussione in pubblica udienza**Richieste delle parti: //**

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE di VITERBO impugna la sentenza della Corte di Giustizia di 1° Grado di Roma n. 6402 del 27.05.2021 con la quale i giudici hanno accolto il ricorso, avverso la cartella di pagamento n. 09720190131904940, relativa all'anno 2014, notificata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE a ROMAGNOLI Franco, in qualità di responsabile del Centro Assistenza Fiscale CISL srl (RAF), con la quale l'amministrazione finanziaria richiedeva il versamento dell'importo di € 5.498,27 conseguente al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione 730/2015 relativa al contribuente BRECCIA Alessandro.

La somma iscritta a ruolo deriva dall'applicazione degli artt. 26 del DM n. 164 del 1999 e 39 del D.lgs. n. 241 del 1997, che regolamentano il controllo formale delle dichiarazioni modello 730 con visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 241 del 1997, sia con riferimento alle modalità di espletamento che in ordine alle somme dovute da Caf (Centri di Assistenza Fiscale) e dai RAF o dai professionisti.

I Giudici di 1° Grado dichiaravano l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate di Viterbo in favore della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.

Osserva l'appellante che per le dichiarazioni modello 730 trasmesse, l'art. 39, comma 1, lettera a) prevede che, salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, i CAF e i RAF o i professionisti sono tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Le comunicazioni degli esiti del controllo costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973.

La competenza per i controlli dell'attività dei CAF e dei professionisti è demandata, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio

fiscale del contribuente.

Va, quindi, esclusa secondo l'appellante, l'applicazione della sanzione in misura fissa da euro 258 a euro 2.582 prevista in relazione ai visti infedeli apposti sugli altri modelli dichiarativi e comminata, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (RAF).

Si costituisce in giudizio l'appellato che controdeduce ribadendo il vizio di incompetenza che non può che comportare l'illegittimità dell'atto impositivo in quanto emesso dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

L'appellato allega diverse sentenze sulla medesima questione riguardante lo stesso appellato e definite, per omessa impugnazione, con sentenze favorevoli.

Ripropone, inoltre, tutti i motivi assorbiti dalla decisione di 1° Grado.

L'appellato deposita memorie illustrative.

Entrambe le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate -Riscossione non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

1. L'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, denominato "*Sanzioni*" (nella versione vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 7 bis, comma 1, lett. a, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4), prevedeva che, in caso di "*visto infedele*", il RAF era chiamato a rispondere, oltre che delle sanzioni, anche dell'imposta.

Tuttavia, secondo il comma 2 dello stesso art. 39, "*Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo ... sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia ...*".

Pertanto, il potere di contestare e irrogare le sanzioni spettava alla Direzione Regionale delle Entrate operante nell'ambito del domicilio fiscale del responsabile dell'assistenza fiscale che, nel caso in esame, va individuata nella Direzione Regionale delle Entrate del Lazio.

Ne consegue la carenza di potere da parte dell'organo amministrativo emittente l'atto oggetto di impugnazione che determina la nullità assoluta e, quindi, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso.

2. Come correttamente rilevato dai giudici di prima istanza, << *L'atto adottato da un ufficio*

incompetente, non è né semplicemente inefficace, né meramente produttivo di conseguenze sul piano sanzionatorio-disciplinare - come quando si tratta di violazione dei criteri di riparto delle attribuzioni, adottati dall'Amministrazione con norme interne (Cass. n. 14805/11) - ma è illegittimo, per violazione delle norme che definiscono le attribuzioni del soggetto autore dell'atto (C. St. n. 5142/07, n. 934/10) >>.

3. Con l'integrazione dell'art. 39, comma 1-bis, ad opera dell'art. 1, comma 957 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal primo gennaio 2016 il CAF è obbligato solidalmente con il RAF al pagamento delle somme dovute per il controllo. Pertanto, per il controllo formale effettuato sui modelli 730 trasmessi dai CAF nel 2015, per l'anno d'imposta 2014, benché il CAF sia coinvolto in tutte le fasi del procedimento, il RAF è l'unico soggetto obbligato.

4. Con l'articolo 7-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stata modificata la disciplina del visto di conformità infedele contenuta nell'art. 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997 prevedendo, nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale, che a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019 (anno d'imposta 2018), il professionista abilitato, il RAF e, in solido con quest'ultimo, il CAF, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata.

5. Ogni altra eccezione e motivazione sollevata dalle parti devono ritenersi assorbite dalle suesposte motivazioni.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese a carico dell'appellante che si liquidano in euro 2.000,00. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2023

IL PRESIDENTE RELATORE

Ugo Maria Fantini